Prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità A.C. 851-A

Dossier n° 95/1 - Elementi per l'esame in Assemblea
18 marzo 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	851-A
Titolo:	Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Bergamini

Contenuto

La proposta di legge (AC 851- A) – modificata nel corso dell'esame in sede referente - si compone di tre articoli e reca alcune novelle al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, al fine di attribuire rilevanza ai costi di produzione per la determinazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari nell'ambito dei contratti di cessione. Inoltre, è prevista una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Infine, sono previste campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore.

La finalità della proposta di legge in esame - come si legge nella Relazione Illustrativa che ad essa si accompagna - "è *quella di tutelare la redditività delle imprese agricole, prevedendo criteri che stabiliscano chiaramente quali siano i fattori che concorrono alla formazione del prezzo inserito nel contratto di cessione, anche alla luce del considerando (6) della direttiva (UE) 2019/633, il quale rileva che, sebbene il rischio commerciale sia un dato di fatto implicito in qualunque attività economica, la produzione agricola è caratterizzata anche da un'estrema incertezza dovuta sia alla dipendenza dai processi biologici sia all'esposizione ai fattori meteorologici*".
Come noto, il legislatore europeo ha individuato la necessità di creare condizioni tali affinché nelle relazioni tra i diversi anelli della filiera agroalimentare i rapporti di forza contrattuale non si trasformino in pratiche sleali ed ha così emanato la direttiva UE 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di **pratiche commerciali sleali** nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. In proposito si ricorda che il **decreto legislativo n. 198 del 2021**, entrato in vigore il 15 dicembre 2021 ha dato attuazione, in Italia, alla direttiva sopra richiamata.
Nelle premesse della direttiva (UE) 2019/633, si osserva che nell'ambito della filiera agricolo-alimentare sono comuni gli squilibri nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari; tali squilibri comportano pratiche commerciali sleali nel momento in cui i *partner* commerciali più grandi cercano di imporre determinate pratiche o accordi contrattuali a proprio vantaggio relativamente a un'operazione di vendita. Tali pratiche possono ad esempio: discostarsi nettamente dalle buone pratiche commerciali, essere in contrasto con i principi di buona fede e correttezza ed essere imposte unilateralmente da un *partner* commerciale alla sua controparte, imporre un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da un partner commerciale alla sua controparte, oppure imporre un significativo squilibrio di diritti e doveri a uno dei partner commerciali. Alcune pratiche potrebbero essere manifestatamente sleali anche quando entrambe le parti le accettano. Di qui è sorta la necessità di introdurre, nell'Unione, un livello minimo di tutela rispetto alle pratiche commerciali sleali per ridurne la frequenza, in quanto possono avere un effetto negativo sul tenore di vita della comunità agricola.
Il suddetto D.lgs. n. 198 del 2021 si applica ai rapporti relativi alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguiti da fornitori stabiliti in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. Sono esclusi, quindi, i contratti dei consumatori.I prodotti agroalimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto sono tutti quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'UE. Gli articoli 4 e 5 del D. Lgs. sopra richiamato individuano le **pratiche sleali vietate**. Tra queste, si ricordano:

- l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore ai a 30 giorni;
- la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni relative alla frequenza, al metodo, al luogo ai tempi o al volume della fornitura di un contratto di cessione di prodotti;
- la richiesta al fornitore di pagamenti che non sono connessi alla vendita di prodotti agricoli e alimentari dal fornitore;
- l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente, di segreti commerciali del fornitore;

- la vendita di prodotti agricoli e alimentari a condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa la vendita a prezzi manifestamente inferiori ai costi di produzione;
- la vendita di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
- l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di vendita, di acquisto o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, dell'inserimento di certi prodotti nell'assortimento;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento di prodotti.

Il successivo articolo 8 individua nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (**ICQRF**) l'Autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del richiamato decreto legislativo, mentre l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) rimane competente nei casi in cui le attività di accertamento e repressione riguardino pratiche rilevanti ai sensi del Codice del Consumo. L'art. 10 disciplina poi l sanzioni applicabili.

L'**articolo 1**, modificato nel corso dell'esame in sede referente – novellando l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 - introduce la lettera o-*bis*), la quale definisce "costi di produzione", quei "costi, **sostenuti dal fornitore**, elaborati sulla base del **costo delle materie prime**, **dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione, del costo dei mezzi tecnici** e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali" [comma 1, lettera a), modificata nel corso dell'esame in sede referente]. Si prevede, inoltre, che tali costi vengano tenuti in considerazione sia nella definizione dei prezzi stabiliti nel contratto di cessione tra il fornitore e l'acquirente [comma 1, lettera b)] che nelle condizioni contrattuali definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale [comma 1, lettera *c)*, introdotta durante l'esame in sede referente]. Infine - novellando l'articolo 8, comma 2, lettera b) del citato decreto legislativo - aggiunge la lettera d*)* (anch'essa introdotta nel corso dell'esame in sede referente) che dispone che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nel chiedere agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate, provveda anche **all'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e dei relativi servizi**.

L'**articolo 2,** modificato nel corso dell'esame in sede referente, **delega** il Governo ad adottare - entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e in conformità all'articolo 210-*bis* del regolamento (UE) n. 1308/2013 - un decreto legislativo per la disciplina delle filiere rispettose di parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari (comma 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente). Sono stabiliti, altresì, i principi e i criteri direttivi a cui il predetto decreto legislativo dovrà attenersi (sostenibilità ambientale, sociale ed economica; agevolazioni fiscali, sistemi premianti; incentivi per la costituzione di consorzi; **assicurare la piena compatibilità e coerenza, anche operativa, con gli strumenti legislativi vigenti in materia di** Classyfarm, Sistema Qualità Nazionale Zootecnia, Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale [comma 2 lettere da a) a d*)*]. Inoltre è disciplinata la rispettiva procedura di adozione (commi 3 e 4) e la clausola di invarianza finanziaria (comma 5).

L'**articolo 3**, introdotto in sede referente, prevede la promozione di campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (comma 1). Agli oneri, valutati in 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 2).

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La proposta di legge in esame è stata assegnata alla XIII Commissione Agricoltura in sede referente il 10 marzo 2023. La stessa Commissione ne ha iniziato l'esame il 18 aprile 2023. È stato svolto un ciclo di audizioni, avviato nella seduta del 7 giugno 2023. In particolare, sono state svolte: l'audizione informale dei rappresentanti di Agrinsieme e di Coldiretti,del professor Fulvio Maria Palombino, di rappresentanti di Federalimentare, della CNA agroalimentare, della Filiera agricola italiana (F.AGR.I.) e di ASSICA, rappresentanti di Italgrob - Federazione italiana distributori Horeca, dei rappresentanti di Federdistribuzione e di Confcommercio, di Italia Ortofrutta e, infine, dell'AOP Piemonte Ortofrutta.

Nella seduta del 10 ottobre 2023 sono state esaminate le proposte emendative presentate ed il testo è stato trasmesso alla Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere. Sono stati espressi i pareri delle Commissioni I, VI, VIII, X, XI, XII e XIV; la V si esprimerà per l'Aula.

Nella seduta del 13 marzo 2024 si è dato atto che le Commissioni I, VI, X, XI, XII e XIV hanno espresso parere favorevole; la VIII Commissione Ambiente e il Comitato per la legislazione hanno espresso parere favorevole con una osservazione, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha rinunciato ad esprimere il parere. Nella stessa seduta la Commissione ha deliberato di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento in esame le Commissioni I, VI, VIII, X, XI, XII e XIV hanno espresso parere favorevole. La Commissione VIII Ambiente ha espresso parere favorevole con una osservazione: è stato chiesto di valutare l'opportunità di prevedere anche il concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nell'esercizio della delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema diproduzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentare di cui all'articolo 2. Il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole formulando un'osservazione. E' stato chiesto, di valutare, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, l'opportunità di approfondire l'articolo 2, comma 4, secondo periodo.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, infine, ha rinunciato ad esprimere il parere.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.